



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA SERENA CAMBOA

Nella seduta del 14/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 3/07/2006 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile per un importo finanziato di Euro 28.800,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 240,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 27/09/2010, dopo la scadenza di 51 rate il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel citato conteggio estintivo l'intermediario decurtava Euro 414,00 a titolo di rimborso dei costi di gestione non maturati calcolati sulle residue 69 rate.

Con reclamo datato 15/09/2016 il difensore del ricorrente, richiamando in epigrafe una procura speciale datata 17/06/2016, ma non allegata, chiedeva all'intermediario oggi resistente, cessionario dell'originario mutuante, il rimborso di commissioni bancarie, finanziarie ed assicurative non maturate in virtù dell'estinzione anticipata per totali Euro 1.729,14, oltre eventuali quote insolute e spese legali.

L'intermediario non vi riscontrava.

Con ricorso del 14/03/2017 il ricorrente insiste nelle richieste. Mentre il "modulo per il ricorso" reca in calce la sottoscrizione del ricorrente, l'allegato contenente l'esposizione dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fatti, le motivazioni e le richieste, sottoscritto dal solo difensore, reca in epigrafe la già richiamata procura speciale datata 17/06/2016, che nemmeno stavolta viene allegata. L'intermediario resistente nelle proprie controdeduzioni in via preliminare eccepisce l'irricevibilità ed inammissibilità del ricorso stante il difetto di procura nel reclamo, e, solo ove ritenuto ammissibile il ricorso, offre Euro 1.550,07, di cui Euro 852,84 per rimborso di quota parte delle commissioni finanziarie, Euro 697,23 per rimborso di quota parte degli oneri assicurativi ed Euro 20,00 per rimborso delle spese di procedura.

DIRITTO

In via preliminare occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità avanzata dal resistente.

Come illustrato nella narrativa in fatto, il reclamo, sottoscritto dal difensore del ricorrente, richiama in epigrafe una procura speciale che sarebbe stata rilasciata in suo favore dal ricorrente, ma che non viene allegata. Anche nel ricorso è richiamata detta procura in epigrafe all'allegata esposizione in fatto, ma non viene allegata.

Neanche dopo le controdeduzioni del resistente, viene prodotta per parte ricorrente questa od altra procura al fine di superare l'eccezione preliminare avversa.

Invero, il "modulo per il ricorso" reca in calce la sottoscrizione del ricorrente, pertanto il ricorso parrebbe in sé valido. Ne consegue che il problema di difetto di rappresentanza processuale attiene non tanto alla fase arbitrale, quanto a quella prodromica dell'inoltro del reclamo.

Orbene, il difetto di procura comporta l'impossibilità di imputare l'esperimento del reclamo alla volontà del ricorrente (cfr. Collegio di Napoli, decisioni nn. 530 e 10141 del 2016). Né l'avvenuta sottoscrizione del modulo del ricorso da parte del ricorrente vale a sanare il difetto di sottoscrizione o di procura di cui al reclamo, trattandosi di due atti distinti.

Poiché il reclamo, pur non essendo un atto interno al procedimento arbitrale, è però un presupposto necessario ed imprescindibile a pena di inammissibilità della successiva fase dinanzi all'Arbitro, la sua mancanza determina l'irricevibilità del ricorso. La mancanza di sottoscrizione del reclamo o di rilascio di idonea procura equivale a totale inesistenza dello stesso.

Pertanto, il ricorso va ritenuto inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI